



## SEGRETERIA GENERALE

### Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n.2 del 13/01/14

## AFFARI GENERALI

### **Società partecipate. La mancata pubblicazione della relazione sulla conformità alle regole Ue fa decadere gli affidamenti.**

“Prorogati i termini per le relazioni che devono attestare la conformità dei modelli di affidamento dei servizi pubblici locali all'ordinamento comunitario, ma solo per i servizi a rete.

Il **decreto milleproroghe** interviene rispetto alla norma che obbliga tutti gli enti che hanno affidato servizi con rilevanza economica a verificare se la forma di gestione (gara, società mista o in house) corrisponde ai requisiti imposti dall'Unione europea, ma la norma introdotta riguarda solo i servizi strutturati su area vasta, escludendo quelli affidati da singoli Comuni.

L'articolo 34, comma 21 della legge 221/2012 prevedeva che entro il 31 dicembre 2013 gli enti affidanti servizi pubblici locali con rilevanza economica pubblicassero sul proprio sito internet una relazione illustrativa della conformità delle gestioni esistenti ai moduli delineati dall'ordinamento comunitario: ad esempio, un'amministrazione che avesse affidato direttamente anni or sono il servizio di gestione della sosta a pagamento a una società in house era tenuta a dimostrare la sussistenza del controllo analogo sull'organismo e della prevalenza dell'attività della società stessa nei confronti dell'ente.

### **Il mancato adempimento determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.**

Per i servizi con struttura su area vasta secondo il sistema a rete (ad esempio gestione dei rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio idrico) la disposizione doveva essere letta in combinazione con quanto previsto dalla legge 148/2011, articolo 3-bis, commi 1 e 1-bis, che rimettono agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali tutte le competenze su affidamento e di organizzazione dei servizi, compresa la relazione illustrativa. L'articolo 13 del DI 150/2013 non modifica la scadenza (31 dicembre 2013) indicata nell'articolo 32, comma 21 della legge 221/2012 per pubblicare la relazione sulla conformità degli affidamenti esistenti ai requisiti comunitari, ma stabilisce che, per garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e

comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Inoltre, la nuova disposizione del milleproroghe prevede (articolo 13, comma 2) che la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale o la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comportino l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto per il completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

Il mancato rispetto di questi nuovi termini comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Tuttavia, proprio il riferimento ai servizi da sviluppare in ambiti o bacini territoriali ottimali rende la disposizione del Dl 150/2013 e la relativa proroga applicabile solo ai servizi pubblici locali a rete.

Non rientrano invece in questa classificazione molti servizi pubblici locali a rilevanza economica la cui realizzazione è riferita a contesti più limitati (i territori dei singoli comuni), come ad esempio la gestione dei servizi cimiteriali, della sosta a pagamento, degli impianti sportivi con effettiva redditività.

Per tali servizi, quindi, l'articolo 13 del Dl 150/2013 non prevede una proroga esplicita rispetto al termine (già scaduto) del 31 dicembre 2013, con la conseguenza che la mancata pubblicazione della relazione illustrativa per essi della conformità dei modelli gestionali ai requisiti comunitari comporta la cessazione delle gestioni in essere a quella data.

## **Servizi differenziati**

### **|Servizi non a rete**

- Si tratta di servizi riferiti al solo contesto dell'ente locale affidante: per esempio la gestione sosta a pagamento del Comune oppure i servizi cimiteriali.
- L'ente affidante è il Comune o Provincia.
- Obbligo di verifica della conformità dell'affidamento ai requisiti comunitari, con pubblicazione della relazione illustrativa sul sito: 31 dicembre 2013.
- Esclusioni: non si applica la norma al servizio gas, al servizio distribuzione energia, alla gestione farmacie.

### **Servizi a rete**

- Servizi sviluppati in un ambito territoriale ottimale o in un bacino territoriale omogeneo, comunque in un contesto di area vasta (es. ambito provinciale).
- Regola di riferimento: articolo 3-bis commi 1 e 1-bis legge 148/2011.
- Obbligo di verifica della conformità dell'affidamento ai requisiti comunitari, con pubblicazione della relazione illustrativa sul sito: prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 13 del Dl 15/2013. “

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 12 del 13.01.14

**Gli enti locali hanno tempo fino al 30 aprile 2014 per cedere a terzi le proprie quote societarie non strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali.**

“Il comma 569 della legge di stabilità 2014 proroga (o meglio, riposiziona) il termine inizialmente previsto dalla legge 244/07 per la dismissione di partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non necessari alle finalità pubbliche.

In base alla Finanziaria 2008, l'assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento di quelle esistenti doveva essere autorizzato dall'organo competente (consiglio comunale o provinciale) con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge. Questa delibera doveva essere trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

Pur non essendo esplicitamente previsto, gli enti sembrerebbero dunque tenuti ad adottare nei prossimi mesi determinazioni aggiornate in merito alle proprie società.

È sempre consentita la partecipazione in organismi che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza a favore di enti senza scopo di lucro e di amministrazione aggiudicatrici.

Il comma 569 integra le cause di recesso ex lege a favore degli enti locali, producendo una sorta di asimmetria contrattuale tra socio pubblico e privato.

Secondo le nuove disposizioni, infatti, le partecipazioni non alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro il mese di aprile 2014 cessano di diritto; da questa data non si producono più gli effetti del contratto societario (una sorta di recesso legale), né si impone più il rispetto degli obblighi previsti dai commi 551 e seguenti dell'articolo 1 della legge 147/13.

Entro i dodici mesi successivi alla cessazione, le società sono inoltre tenute a liquidare in denaro il valore delle quote del socio pubblico cessato, sulla base dei criteri di calcolo stabiliti dall'articolo 2437-ter del Codice civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato dei titoli.

L'applicazione della norma in questione potrebbe determinare importanti conseguenze finanziarie ed economiche sulle società, soprattutto in termini di fabbisogno finanziario conseguente alla probabile crisi di liquidità per garantire il pagamento in denaro delle quote ai soci pubblici recedenti, con evidenti ripercussioni, oltre che sugli assetti di proprietà, anche a livello occupazionale e sulla vita stessa della società.”.

Fonte: Il Sole 24 Ore n 12 del 13.01.14

**TRIBUNALE DI VERONA, sentenza del 19 dicembre 2013, in materia di dichiarazione di fallimento e di requisiti soggettivi, con riguardo a società pubbliche ed a società cd. in house providing.**

L'esenzione dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo prevista per gli enti pubblici dall'articolo 1, comma 1, della legge fallimentare deve essere applicata anche alle società cd. “in house providing”, che possono essere individuate in base ai criteri indicati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 26283 del 25 novembre 2013, secondo la quale detta qualifica va attribuita alle società che presentino congiuntamente i seguenti tre requisiti:

- 1) natura esclusivamente pubblica dei soci;
- 2) svolgimento dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi;
- 3) sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.

**TAR ABRUZZO - PESCARA, SEZ. I . sentenza 7 gennaio 2013 n. 18 : legittimità di un'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco ex artt. 50 e 54, d. lgs. n. 267 del 2000 per la rimozione di un mezzo meccanico abbandonato.**

Il TAR ha stabilito che è legittima un'ordinanza contingibile ed urgente, ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale il Sindaco ha ordinato la rimozione di un mezzo meccanico (nella specie, un escavatore), abbandonato da lungo tempo (nella specie, da oltre cinque anni) da una società che ha realizzato alcune opere di urbanizzazione in alcuni comparti del territorio comunale, che sia motivata con riferimento al fatto che tale mezzo costituisce un pericolo per la circolazione stradale, in quanto posto all'interno della carreggiata di una strada aperta al traffico, mancante di qualsiasi segnalazione, ed inoltre vecchio ed arrugginito e, di conseguenza, pericoloso per l'igiene pubblica . La sentenza ha evidenziato che nel caso di specie dovevano ritenersi sussistenti i presupposti necessari per la legittima adozione di un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, ex artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000, per eliminare lo stato di pericolo, per salvaguardare l'incolumità fisica dei soggetti che utilizzano quella strada e che si trovavano di fronte ad un mezzo meccanico di notevoli dimensioni, non segnalato, che impedisce la circolazione. Inoltre, tale mezzo, essendo abbandonato da oltre cinque anni, deve considerarsi un "rifiuto" e, come tale, pericoloso per la salute pubblica.

## **APPALTI, LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**Legge n. 147/2013, comma 343 (Legge di stabilità 2014) : l'obbligo per i piccoli Comuni di avvalersi di una Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia non si applica per acquisti di importo inferiore a 40.000 euro.**

L'applicazione dell'articolo 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti ha dato luogo spesso ad incertezze a causa del riferimento alle gare bandite successivamente ad una certa data, originariamente fissata al 31 marzo 2012 e poi prorogata al 31 dicembre 2013. Inoltre era dubbio se sussistesse la competenza in materia di lavori, servizi e forniture realizzati mediante acquisti in economia (cottimo fiduciario e amministrazione diretta) in quanto procedure che non richiedono il previo esperimento di una gara.

La legge di stabilità 2014 ha fornito il chiarimento con l'inserimento del comma 343 nel corpo della legge, ad integrazione del citato articolo 33, comma 3-bis, come di seguito riportato "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonchè nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125".

Fonte: Italia Oggi n. 6 del 08/01/2014

## **Novità in materia di appalti e contratti introdotte dalla legge di stabilità 2014 ( legge 27/12/2013 n. 147)**

In particolare sono state modificate le norme relative al pagamento al contraente generale, all'utilizzo di Consip da parte delle amministrazioni statali titolari di programmi cofinanziati dall'Unione Europea, alla realizzazione di impianti sportivi, agli acquisti in economia per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ai servizi di pulizia.

La legge 27/12/2013 n. 147 (Gazzetta Ufficiale n. 302 S.O. 27/12/2013 n. 87) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014), composta da 1 solo articolo e n. 749 commi, prevede le seguenti novità:

### **- Pagamenti al contraente generale - Art. 1 comma 72**

Nell'ambito dei lavori relativi ad infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi, in deroga a quanto prevede il Codice dei Contratti all'art. 53 in materia di tipologia ed oggetto dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la realizzazione di infrastrutture può essere oggetto di affidamento unitario a contraente generale.

Un general contractor ( contraente generale) è un'azienda o un individuo che ha un contratto con altre organizzazioni o individui ( mandante) per la edificazione, il rinnovo o la demolizione di una costruzione, una strada o di altre strutture e/o impianti, in senso generale per la realizzazione di un'opera. Un general contractor abitualmente è responsabile della fornitura di tutti i materiali, i lavoratori, gli equipaggiamenti (veicoli industriali e attrezzature) e servizi necessari per il completamento o avviamento del progetto. Per svolgere questi compiti è abituale che il general contractor deleghi parte dei lavori a dei subcontraenti cioè altre persone o altre aziende specializzate nei particolari lavori.

### **- Modifica dell'art. 176, comma 9 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006).**

Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempimento del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

Utilizzo di Consip da parte di amministrazioni statali titolari di programmi cofinanziati dall'UE - art. 1 comma 248

Le amministrazioni statali che devono avvalersi della Centrale di Committenza CONSIP S.p.A. stipulano apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, mentre le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione Europea possono, cioè hanno la facoltà, di avvalersi di Consip S.p.a. .

### **- Nuova procedura per la realizzazione di impianti sportivi : art. 1, commi 304 e 305**

Le novità introdotte hanno l'obiettivo di favorire l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure e la previsione di modalità innovative di finanziamento.

“ Il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.

Il Comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorità (recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti realizzati in aree già edificate) ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;

Sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione, che delibera entro 180 giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;

In caso di superamento dei termini di cui ai punti precedenti, relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e a 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di 30 giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei Ministri, al quale è invitato a partecipare il Presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari.

In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro 90 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice dei Contratti in materia di finanza di progetto. Se l'aggiudicatario è diverso dal soggetto proponente, egli è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi con le associazioni sportive utilizzatrici in via prevalente;

resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

Gli interventi, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate “

**- Esclusione dall'obbligo di avvalersi della centrale di committenza per gli acquisti in economia fino a 40.000 euro dei Comuni fino a 5.000 abitanti : art. 1, comma 343.**

L'obbligo di avvalersi di una centrale di committenza per la realizzazione di lavori e per acquisizioni di beni e servizi, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è scattato il 1.1.2014, come previsto dall'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti. La modifica apportata dalla Legge di Stabilità inserisce un nuovo periodo che prevede l'esclusione da parte dei piccoli Comuni di avvalersi della Centrale di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 attraverso l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

**- Servizi di pulizia da parte di istituzioni scolastiche ed enti locali - art. 1, comma 748**

“Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni, situate nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere al 31/12/2013.

Nei territori in cui a tale data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014.”

Fonte: [www.entionline.it](http://www.entionline.it)

**Intesa sulle modalità di gestione dei contratti elettronici tra Governo, Regioni e Comuni. Restano due nodi da sciogliere: il bollo per la registrazione delle scritture private e la sanatoria per i contratti cartacei siglati dal 1 gennaio scorso**

Arrivano le linee guida sulla gestione dei contratti elettronici. L'intesa sul vademecum è stata raggiunta nella conferenza unificata del 5 dicembre, cioè a quasi un anno di distanza dall'entrata in vigore dell'obbligo di stipulare contratti pubblici solo in formato elettronico, pena la nullità.

Proprio per questo, l'intesa sulla guida sottoscritta da Regioni e Comuni con il benestare del ministero della Funzione pubblica, non ha sciolto ancora tutti i nodi. Primo fra tutti quello dei contratti cartacei sottoscritti dopo il primo gennaio, che sono nulli, secondo la legge. Regioni e Comuni hanno chiesto al governo di intervenire con due misure. La prima è quella di una sanatoria che faccia salvi appunto tutti i contratti stipulati su carta dal primo gennaio 2013. La seconda è una proroga (ex-post) dell'entrata in vigore dell'obbligo di stipula dei contratti elettronici. Si chiede una proroga differenziata: al gennaio 2015 per i contratti in forma di scrittura privata e al luglio 2014 per i contratti pubblici. Si tratta appunto di richieste che le Regioni attendono di vedere in uno dei provvedimenti da discutere in Parlamento (il principale candidato sarebbe il Ddl Sviluppo, collegato alla legge di Stabilità).

C'è poi la curiosa questione del bollo sulla registrazione delle scritture private. Mancando una forma di pagamento forfetaria, il bollo si deve continuare a calcolare sulle pagine del contratto (nella sua forma completa, cioè allegati inclusi). Il che implica che il contratto elettronico va stampato per poter apporre successivamente i bolli da annullare. A questo punto, al contraente si può rilasciare una copia analogica conforme all'originale del contratto. Per evitare questa trafila, si attende appunto una soluzione da parte

dell'Agenzia delle Entrate. Soluzione che dovrebbe essere appunto quella di una modalità virtuale di assolvimento di un bollo calcolato a forfait.

Ma in attesa di questa novità, intanto, «il contraente - si legge nel documento approvato in conferenza unificata - dovrà presentare prima della firma del contratto il o i contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo (...) per l'importo richiesto dall'amministrazione». Si tratta di contrassegni di 16 euro da applicare ogni 4 pagine oppure 100 righe del contratto, sempre includendo gli allegati. «Ai fini del calcolo del bollo per gli allegati - precisa il documento - la numerazione delle pagine riprende da ciascun allegato».

A parte questi nodi ancora da sciogliere, le linee guida, rivolte alle imprese interessate, ai tecnici della pubblica amministrazione e agli ufficiali roganti, il testo chiarisce i vari aspetti della gestione del contratto, dalla firma (digitale o elettronica "qualificata"), al formato elettronico dell'atto, dalla modalità di apporre le annotazioni alla conservazione, fino appunto alla registrazione.

Tra le altre cose si precisa che la firma da apporre sul contratto utilizzando il tablet è consentita, «ma va considerata una firma elettronica semplice (ma autenticata), da non confondere con la firma elettronica avanzata che, benché apposta sullo stesso supporto informatico, deve presentare le garanzie di imputabilità, di sicurezza e di immodificabilità previste dalle regole tecniche stabilite dal Dpcm 22 febbraio 2013 e, quindi, costituisce, di per sé, senza necessità di ulteriori attività di acquisizione, una firma validamente apposta al documento sottoscritto».

### **Caratteristiche tecniche del contratto telematico.**

Il contratto elettronico deve garantire caratteristiche di integrità e immodificabilità nel tempo. Per essere anche leggibile attraverso diverse piattaforme elettroniche, il documento-file deve essere prodotto in uno dei protocolli consentiti (l'elenco è pubblicato sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#)) da parte di diverse piattaforme. «Nella scelta - segnala il testo - è opportuno privilegiare formati che siano standard internazionali (de jure e de facto) o, quando necessario, formati proprietari le cui specifiche tecniche siano pubbliche, dandone opportuna evidenza nel manuale di conservazione dei documenti informatici». Tra i «formati utilizzabili» vengono indicati i seguenti: Pdf/A, Rtf, Txt, Jpeg, Xml.

### **Firma digitale e firma elettronica (qualificata)**

La scelta del tipo di firma (digitale o elettronica qualificata) dipende dalla forma del contratto. Per l'atto pubblico (a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione) e le scritture private autenticate è necessaria una firma digitale che abbia le caratteristiche di una «firma funzione», nel senso che deve attestare non solo l'identità dell'ufficiale rogante ma anche la sua funzione relativamente all'atto. La controparte (o le controparti) della pubblica amministrazione sottoscriveranno l'atto con una firma digitale oppure con firma elettronica qualificata.

Nelle scritture private autenticate è necessaria anche un'attestazione, redatta dall'ufficiale rogante, dell'autenticazione della firma digitale o elettronica. Atto e attestazione «devono costituire, così come avviene utilizzando la tradizionale modalità cartacea, un tutt'uno e devono pertanto necessariamente essere connessi inscindibilmente».

Nel caso in cui non si disponga di alcun tipo di firma elettronica, si può acquisire in via digitale la firma autografa apposta su un qualsiasi supporto, cartaceo o informatico. È però necessaria la presenza di un pubblico ufficiale che identifica le parti e verifica i relativi poteri di rappresentanza. Nel caso di atto pubblico, l'ufficiale riporta le informazioni nella parte iniziale dell'atto e quindi acquisisce digitalmente la firma in calce all'atto stesso, senza procedere all'autenticazione.

Nel caso di scritture private autenticate, il pubblico ufficiale verifica identità e poteri delle parti, ne attesta la modalità di acquisizione delle firme e la loro autenticità e completa il documento con la propria firma.

### **Modalità di acquisizione digitale della firma cartacea .**

Il documento precisa che l'acquisizione digitale di una firma fatta su carta può avvenire facendo una copia per immagine (scansione o foto) oppure tramite una firma apposta su tablet. In quest'ultimo caso però, come ricordato precedentemente, «va sottolineato che quella così apposta va considerata una firma elettronica



semplice (ma autenticata), da non confondere con la firma elettronica avanzata che, benché apposta sullo stesso supporto informatico, deve presentare le garanzie di imputabilità, di sicurezza e di immodificabilità» previste dalle norme vigenti (Dpcm 22 febbraio 2013).

### **Scritture private.**

La scrittura privata può essere sottoscritta sia alla presenza fisica di tutte le parti, sia a distanza. Nel primo caso, le parti sottoscrivono il contratto elettronico con forma digitale o firma elettronica qualificata. Nel secondo caso, il contratto, predisposto dall'amministrazione, viene inviato via posta elettronica certificata alla parte interessata, che vi appone la firma digitale. È importante subito dopo comunicare l'apposizione della firma (sempre tramite Pec) «in quanto da tale comunicazione decorreranno gli effetti dell'atto».

### **Aggregato documentale.**

Ogni contratto elettronico deve prevedere anche un fascicolo elettronico, definito «aggregato documentale informatico») che contiene tutti i documenti che formano il contratto (e i relativi allegati). Gli aggregati devono essere «versati al sistema di conservazione in maniera unitaria per essere conservati unitariamente così come sono stati costituiti dall'ufficio produttore.

### **Registrazione del contratto.**

La modalità di registrazione del contratto dipende dal tipo, se cioè atto pubblico o scrittura privata. Per gli atti in forma pubblica amministrativa soggetti «la registrazione a termine fisso la registrazione all'Agenzia delle Entrate avverrà con modalità telematica. Gli obblighi fiscali attinenti all'imposta di registro e bollo saranno assolti in base alle modalità stabilite dai decreti Mef-Innovazione (previsti dall'articolo 21, comma 5 del codice dell'amministrazione digitale). Per l'imposta di bollo, invece, «se viene rilasciata alla parte copia conforme all'originale occorre attenersi a quanto previsto per le scritture private mentre in caso di copia semplice la stessa non è assoggettata a bollo.

«Per le scritture private soggette a registrazione in caso d'uso in quanto assoggettate ad Iva – si legge nelle indicazioni delle regioni – il contratto e i suoi allegati sono soggetti all'assolvimento dell'imposta di bollo».

Fonte: Forum dei Segretari comunali, da Rivista Edilizia del Sole 24 ore, a firma di Massimo Frontera

## **CONTABILITA' E BILANCIO**

### **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013 in materia di debiti fuori bilancio**

“Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce ad un istituto pubblicistico previsto dagli artt. 191 e 194 TUEL, che impone al Comune di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità. Trattasi di una novità rispetto al precedente assetto normativo della finanza locale (art. 35, comma 4, d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77 che prevedeva unicamente, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di contabilità, che "il rapporto obbligatorio intercorre(ss)e, ai fini della controprestazione, e per ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che (aveva) consentito la fornitura").

L'art. 4 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, confluito nell'art. 191 del TUEL, ha introdotto il principio della validità del rapporto obbligatorio direttamente con l'Amministrazione, a condizione che la prestazione o il bene fornito siano riconoscibili come dei debiti fuori bilancio (art. 194) e, quindi, che siano passibili di dichiarazione di utilità da parte dell'ente, con conseguente previsione di spesa, anche fuori bilancio, nel caso in cui il relativo impegno non sia stato ancora previsto. Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce, pertanto, atto dovuto - come si desume dall'art. 194 del TUEL - e l'Amministrazione non può sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc.

Con la disciplina dei debiti fuori bilancio si è recepita in definitiva quella che è stata l'elaborazione giurisprudenziale, in particolare della Corte dei conti, ma anche del giudice ordinario, stabilendo che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme giuscontabili, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale, sempre che rientrino nelle funzioni di competenza dell'ente.

Come si evince dall'art. 194 del TUEL, la proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta al responsabile del servizio competente per materia, che dovrà accertare l'eventuale effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale, costituendo l'arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell'utilità ricavata (Cass. Civile, Sez. I, 12 luglio 1996, n. 6332). E' quindi necessaria un'attività istruttoria da parte del responsabile del settore formalizzata in una relazione che contenga i riferimenti della situazione debitoria dell'ente da riconoscere eventualmente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'Ente di servizi acquisiti nell'ambito dell'espletamento di servizi di competenza.

Una sentenza del G.A. che ha ingiunto ad un Comune di pronunciarsi su di una istanza di riconoscimento di un debito fuori bilancio non può dirsi eseguita mediante una semplice nota reiettiva del responsabile del servizio competente (motivata nella specie facendo riferimento al fatto che non sussistevano "i presupposti di natura giuridico contabile"), occorrendo invece un provvedimento di Consiglio comunale eventualmente di rigetto della domanda dell'interessato, ma sulla base di una relazione istruttoria dell'ufficio competente che provi di aver acquisito gli elementi volti all'accertamento dell'esistenza della prestazione dedotta dall'interessato e non soddisfatta, dell'eventuale utilitas nonché dell'eventuale arricchimento dell'Amministrazione.

Sussistono i requisiti dell'utilitas e dell'arricchimento necessari per il riconoscimento di un debito fuori bilancio per una prestazione extra contratto che non è mai stata contestata dall'Amministrazione nel caso in cui l'utilitas risulti dalla predisposizione di una proposta transattiva, abbandonata inspiegabilmente dall'Amministrazione e dall'impegno di spesa assunta dal Comune con apposita determina dirigenziale per risolvere la specifica controversia, nonché (in modo implicito) nella reiterata disponibilità del Comune a definire la controversia bonariamente, dichiarata in una nota del dirigente competente, che nel negare i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, non ha escluso "la possibilità di valutare eventuali proposte da parte della Società...per una bonaria composizione della questione". In tal caso va constatata l'esistenza di una prestazione obiettivamente utile per il Comune, ma resa in assenza di titolo negoziale e, pertanto, tale da richiedere l'avvio del procedimento di accertamento del debito fuori bilancio, atteso che la ratio della disciplina contenuta nel TUEL è quella di garantire il riconoscimento di debiti per prestazioni e servizi resi in favore dell'ente locale, che benché privi di titolo, siano considerati utili per l'Amministrazione.

La natura del corrispettivo del debito fuori bilancio esclude che la relativa somma sia soggetta a rivalutazione monetaria, essendo debito di valuta e non di valore. Quanto agli interessi sulla stessa somma, essi decorrono dalla determina di liquidazione che implica l'accertamento positivo del riconoscimento del debito fuori bilancio ed ha natura costitutiva (prima dell'accertamento del debito fuori bilancio, infatti, il debito, privo di titolo idoneo, non è nemmeno liquido ed esigibile).”

**E' stato sottoposto al parere dell'Agenzia delle Entrate e della Ragioneria Generale dello Stato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che consente di utilizzare i crediti maturati nei confronti delle PA per estinguere i debiti derivanti da accertamento tributario**

Il provvedimento, composto da complessivi 10 articoli, introduce la possibilità di estinguere le somme dovute al fisco in seguito ad accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziaria, mediazione, attraverso i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Finora era possibile "compensare" solo le somme accertate a mezzo ruolo.

Il meccanismo delle compensazioni (che dovranno avvenire solo a mezzo F24 telematico) potrà operare solo se ricorrono sei condizioni ben definite nel decreto.

L'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuti i modelli F24 dovrà trasmettere alla piattaforma di certificazione del MEF il codice fiscale del titolare del debito, gli importi dei crediti utilizzati in compensazione e la data di presentazione del modello.

Dopo aver effettuato gli opportuni controlli, sarà cura del Ministero dell'Economia, quindi, procedere alla compensazione oppure formalizzare motivato diniego.

Fonte: Italia Oggi n. 6 del 08/01/2014

## **FISCO E TRIBUTI**

### **I Comuni chiedono al Governo di evitare il pagamento della mini IMU e ne chiedono la cancellazione**

Le difficoltà, da parte di molti Comuni che hanno alzato l'aliquota Imu, nell'incassare i pagamenti relativi alla cd. mini Imu, nella misura del 40% della differenza tra l'Imu 2012 e l'Imu 2013, nonché l'incertezza sull'applicazione delle sanzioni in caso di mancato versamento della stessa entro il 24 gennaio, insieme al danno all'immagine che subirebbero molti Sindaci a causa del pagamento di questo nuovo imposta, hanno fatto sì che tali Comuni chiedano al Governo di evitare questo ulteriore pagamento attraverso il reperimento da altri settori delle risorse necessarie.

Molti Sindaci stanno protestando e in assenza di chiarezza hanno deciso di non dare alcuna comunicazione ai cittadini in merito al pagamento della mini Imu.

Fonte: Italia Oggi n. 6 del 08/01/2014

## **Il Ministero dell'Economia conferma la scadenza del 24 gennaio prossimo per il versamento della mini-Imu: calcolo dell'importo.**

Il Ministero dell'Economia ha confermato la scadenza del 24 gennaio prossimo per il versamento della mini-Imu.

Pagano la mini-Imu, ossia la tassa dovuta dai proprietari di prime case in tutti quei Comuni che hanno deliberato una tassazione sull'abitazione principale superiore a quella statale, in particolare, sia le abitazioni principali in senso stretto, sia quelle "assimilate" per legge o dal Comune, sia le pertinenze delle prime case.

Per calcolare l'importo dovuto, si calcola l'Imu annua dovuta in base all'aliquota ed alle detrazioni comunali, poi si calcola l'Imu annua in base all'aliquota statale (0,4%) ed alle detrazioni fiscali, infine, operata la differenza tra i due importi, si calcola il 40% di questo importo. Il risultato rappresenta l'importo della mini-Imu da pagare entro il 24 gennaio prossimo.

Esistono, tuttavia, una serie di fattori che potrebbero condizionare il calcolo dell'imposta fino a portare l'importo dovuto vicinissimo alla soglia minima al di sotto della quale non si deve pagare nulla. Infatti, in assenza di decisioni a livello locale, la tassa va versata solo se pari o superiore a 12 euro, ma le decisioni dei singoli Comuni in tal senso potrebbe essere contenute nelle delibera Imu 2013, in quella approvata nel 2012, nel regolamento Imu, o ancora nel regolamento delle entrate locali.

Occorre analizzare le variabili. Un primo fattore che riduce la mini-Imu è la rendita catastale particolarmente bassa che riguarda non solo gli immobili con pochi vani, ma anche quelli appartenenti alle cosiddette categorie "povere". Inoltre il versamento si abbassa nel caso in cui l'aliquota comunale sia poco superiore allo 0,4%, perchè si riduce la differenza tra l'importo annuo comunale e statale.

Altri fattori che riducono l'importo sono:

- la presenza di detrazioni extra per i figli o di detrazioni particolari decise dal singolo Comune;
- tutte quelle situazioni in cui un immobile ha avuto i requisiti di "abitazione principale" per meno di 12 mesi;
- la presenza di più comproprietari che comporta la divisione del totale in due più obbligazioni tributarie autonome, in base al numero dei soggetti coinvolti.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 12 del 13/01/2014

## **Legge di stabilità 2014: pagamento della Tari effettuato sulla base della superficie calpestabile degli immobili.**

La Legge di stabilità 2014 stabilisce che il pagamento della Tari sia effettuato sulla base della superficie calpestabile degli immobili, anche a destinazione ordinaria, almeno fino a quando i Comuni non avranno la possibilità di far riferimento ai dati catastali.

Anche per quanto concerne la nuova tassa sui rifiuti, pertanto, si prevede il rinvio dell'applicazione dell'80% della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria come parametro per la determinazione del tributo.

I Comuni potranno far ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu, Tares/Tia, calcolando la superficie calpestabile per gli immobili a destinazione ordinaria fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 147 della Legge n. 147/2013.

Fonte: Italia Oggi n. 6 del 08/01/2014

## **SERVIZI DEMOGRAFICI**

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SEZ. II - sentenza 7 gennaio 2014 , in materia di stato civile e di iscrizione nei registri dell'anagrafe, riguardo al diritto di attribuire il cognome materno ai figli legittimi**

La Corte ha affermato che sussiste il diritto dei genitori di iscrivere all'anagrafe i figli legittimi con il cognome della madre, nel caso di consenso dei coniugi. L'omessa previsione da parte dell'ordinamento italiano viola l'articolo 14 della Convenzione dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, in combinato-disposto con l'articolo 8 della Convenzione stessa.

Comporta una violazione dell'articolo 14 della Convenzione dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, in combinato-disposto con l'articolo 8 della Convenzione stessa, l'impossibilità per i ricorrenti, entrambi cittadini italiani, alla nascita della loro figlia, di iscrivere nei registri dello stato civile con il cognome della madre. Questa impossibilità deriva da un errore del sistema giuridico italiano, secondo il quale qualsiasi figlio legittimo viene iscritto nel registro dello stato civile con il cognome del padre, senza possibilità di deroga, anche se vi è il consenso tra i coniugi per il cognome della madre.

La Corte ha premesso che, in linea di principio, non spetta alla Corte stessa definire quali sono le azioni adeguate che debbono essere adottate da parte dello Stato convenuto per adempiere ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione. Tuttavia, quando è stato rilevato un errore nel sistema nazionale di tutela dei diritti umani, la preoccupazione della Corte è stata quella di facilitare la sua soppressione rapida ed efficace.

Sulla materia, in precedenza, nell'ordinamento italiano, la Corte Costituzionale aveva emesso la sentenza del 16-2-2006 sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione in ordine alle norme del cod. civ. e sullo stato civile secondo le quali il figlio legittimo acquista automaticamente il cognome del padre anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi.

### **Disegno di legge per il cognome materno a seguito della sentenza della Corte Europea del 7 gennaio 2014**

Per armonizzare la normativa italiana con i principi internazionali verrà presentato nel Comitato dei ministri del 10.1.14, un d dl contenente "Disposizioni in materia di attribuzione di cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014", per accorciare i tempi della riforma del codice civile sul punto, per garantire la libertà di scelta di genitori e figli e per sancire la possibilità per i coniugi di mantenere ciascuno il proprio cognome. La legge italiana prevede oggi la possibilità del doppio cognome per i figli , ma solo dopo un complicato percorso attraverso la Prefettura e solo se in possesso di un'adeguata motivazione. La Corte europea ha invece affermato che la regola che impedisce di mettere ai figli legittimi il cognome materno costituisce una discriminazione basata sul sesso .

Fonte: Il Sole 24 ore del 9.01.14

## **POLIZIA LOCALE**

### **Dal 9.01.14 il rinnovo periodico della patente comporta la ristampa integrale del documento.**

La novità era stata prevista dalla riforma del codice della strada, legge n.120/2010 ed attuata dai decreti ministeriali 9 agosto e 15 novembre 2013. la ristampa è stata richiesta dalla direttiva europea 2006/126, recepita con D Dlgs 59/2011.

Spariranno i tagliandini adesivi di aggiornamento della licenza di guida, che potevano staccarsi e scolorirsi.

La nuova procedura prevede la visita medica: il medico deve collegarsi telematicamente con il CED della Motorizzazione, che acquisisce l'esito della visita, e gli fa stampare una ricevuta valida 60 giorni, entro i quali la patente verrà recapitata a casa dell'interessato.

Fonte: Il Sole 24 ore del 9.01.14